

# **COMUNE DI COLONNELLA**

### PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

Prot. n. 5473/13

#### **IL SINDACO**

PREMESSO che in data 23.11.2011 il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 46 ha approvato il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, il quale obbliga i cittadini a rispettare determinati adempimenti di decoro urbano e di pulizia delle aree incolte;

CONSIDERATO che tali aree incolte possono diventare ricettacolo di rifiuti solidi urbani, rifugio di topi, rettili, zanzare ed altri insetti molesti alla salute umana;

VALUTATO che nella stagione secca il mancato taglio dell'erba potrebbe aggravare il rischio di incendi che, nello specifico caso, potrebbero interessare edifici abitativi con pericolo per la pubblica incolumità e per le proprietà immobiliari limitrofe;

RICHIAMATI gli articoli 12-13-14 del suddetto Regolamento, di seguito riportati:

[...] Art. 12 - Disposizioni generali.

- 1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti od esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e in stato decoroso.
- 2. E' vietato:
- a. qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo di aree pubbliche o aperte al pubblico e degli edifici, anche se dipendente da incuria;
- b. nelle zone lottizzate o di tipo residenziale, mantenere lotti di terreno con vegetazione incolta od in uno stato tale da costituire habitat naturale per animali od insetti molesti.
- 3. E' vietato gettare, scaricare, immettere od abbandonare rifiuti, se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal "Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani", dalle Leggi e Regolamenti Generali.
- 4. E' altresì fatto obbligo, ai proprietari, possessori e detentori di stabili ed aree, insistenti nei centri abitati, prospicienti la pubblica via, aperte all'uso pubblico o in vista del pubblico, provvedere alla rimozione dei rifiuti e della vegetazione incolta, mantenendo le aree di proprietà in uno stato decoroso.
- 5. L'obbligo previsto nel precedente comma è altresì rivolto ai proprietari, possessori e detentori di aree agricole incolte, poste a distanza inferiore di 200 metri dalle abitazioni.
- 6. Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, nel caso in cui la condotta illecita abbia ad oggetto beni demaniali o del patrimonio indisponibile, potrà essere ordinata la rimessa in pristino o in stato decoroso dei beni.
- 7. In caso di inadempienza a quanto previsto nei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, si potrà procedere alla esecuzione d'ufficio dei lavori a cura del Comune e con spese a carico degli inadempiente, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 62 c.1.
- Art. 13 Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici.
  - 1. E' proibito agli esercenti dei negozi, degli esercizi pubblici, dei chioschi, delle botteghe, dei laboratori e simili, ai venditori ambulanti e quant'altri occupano a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.
  - 2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un congruo numero di idonei porta rifiuti.
- Art. 14 Cura delle siepi e delle piante ed estirpamento dell'erba.
  - 1. I locatari, i conduttori o i proprietari di stabili ed aree all'interno dei centri abitati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erbaccia che dalla proprietà privata cresce o deborda verso la pubblica via o aree ad uso pubblico.
  - 2. I conduttori o i proprietari di stabili ed aree all'interno dei centri abitati hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico con le seguenti modalità:
  - a. I rami delle piante non dovranno sporgere per un'altezza minima di metri 4,50;





b. le siepi piantumate in aderenza a recinzioni dovranno essere tenute in modo tale che non sporgano dal profilo delle stesse ed avere un'altezza massima di metri 1,50;

c. le siepi piantumate per essere utilizzate come recinzioni dovranno essere tenute in modo tale che il loro profilo disti dalla sede stradale e sue pertinenze almeno 50 centimetri ed avere un'altezza massima di metri 1,50.

3. Nel caso che si intenda piantumare siepi aventi altezza superiore al comma precedente, al fine di creare una barriera di protezione visiva tra la pubblica via o l'area ad uso pubblico ed il sito privato, la distanza minima dal fronte strada o dalle sue pertinenze dovrà essere di metri 1,50.

4. Per le siepi di vecchia piantumazione, esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sarà applicata una tolleranza solo per quanto riguarda l'altezza di cm. 50.

5. Nelle zone fuori dai centri abitati valgono le disposizioni contenute nel Codice della Strada (artt. 16 e 29 C.d.S.) e nel

relativo Regolamento Edilizio Comunale.

6. I proprietari di piantagioni poste a dimora, o che saranno piantate, a confine tra le proprietà di privati dovranno attendere alle disposizioni previste dagli artt. 892 (Distanza per gli alberi), 894 (Alberi a distanza non legale), 895 (Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale) e 896 (Recisione di rami protesi e radici) del Codice Civile..

RICHIAMATA la Ordinanza n. 10 del 04.05.2015, con la quale appunto si ordina ai cittadini di rispettare il suddetto Regolamento;

PRESO ATTO che le criticità derivanti dalla mancata pulitura del terreno, venivano evidenziate e comunicate all'Ente da alcuni cittadini a mezzo missiva dell'Avv. Vincenzo Strozzieri, l'ultima in data 04.02.2015 prot. 938, con la quale si evidenziavano i rischi per la pubblica incolumità sia in caso di incendio e sia dal punto di vista igienico sanitario a causa della presenza di insetti, rettili e grossi ratti che si annidano nella fitta vegetazione. Individuato tale terreno come particella 197 del foglio 14 del N.C.E.U. di Colonnella;

CONSIDERATO che a seguito di accertamenti la proprietà risulta essere dei Signori:

- PINGITORE ALBERTO nato a Roma il 18.04.1975 e residente in Via Saffi, 28- Pescara;
- PINGITORE ANDREA nato a Roma il 18.08.1982 e residente in Via Repaci, 14- Rende (CZ);
- PINGITORE GIUSEPPE nato a Cosenza il 21.04.1974 e ivi residente alla Via Adige, 18.

PRESO ATTO che in data 26.05.2015 con nota prot. 3453, ricevuta da Pingitore Andrea in data 01.06.2015 e da Pingitore Giuseppe in data 08.06.2015, si comunicava ai sopraelencati proprietari di provvedere a quanto prescritto nella Ordinanza n. 10/2015;

DATO atto che ai fini della disciplina sanzionatoria sono state già emesse sanzioni amministrative, ultima la n.34/15 del 18.06.2015 in corso di notifica;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 267/2000 con particolare riguardo al comma 2 in materia di Ordinanza Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per la pubblica e privata incolumità;

#### **ORDINA**

per i motivi espressi in narrativa, che valgono quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e al fine di tutelare la pubblica incolumità:





- 1. ai proprietari, la pulizia della suddetta area incolta tramite il taglio dell'erba, delle siepi e degli arbusti non rispettanti il citato Regolamento Comunale di Polizia Urbana entro e non oltre 7 gg dalla data di notifica della presente ordinanza;
- 2. Al Settore di Ufficio di Polizia Urbana unitamente al Settore LL.PP. l'accertamento di ottemperanza, nei termini fissati al precedente punto 1), dell'esecuzione dell'intervento ed in mancanza al settore LL.PP. l'esecuzione d'ufficio della presente;

#### DISPONE

- 1. che qualora l'intervento sia realizzato d'ufficio, per inottemperanza nei termini assegnati, la spesa coperta con impegno sul bilancio comunale a seguito di computo metrico, dovrà essere recuperata con rivalsa sui proprietari;
- 2. che copia della presente ordinanza venga notificata, per quanto di competenza e per l'osservanza:
  - PINGITORE ALBERTO
  - PINGITORE ANDREA
  - PINGITORE GIUSEPPE
  - Ufficio Segreteria per la pubblicazione della presente;
  - Ufficio di Polizia Municipale
  - Ufficio LL.PP. Responsabile del procedimento Ing. Pierpaolo Petrone
  - 3. che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

#### **COMUNICA**

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine, oppure, infine, avanti al Prefetto di Teramo entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune;
Che in caso di inosservanza della presente Ordinanza i trasgressori saranno puniti ai sensi di legge;

dalla Residenza Municipale lì 01 luglio 2015

IL SINDACO (geom. Leandro Pollastrelli,

## PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal IL RESPONSABILE DEL SETTORE

September 1985

64010-Colonnella - Via Roma, 2 Tel. 0861.743420 - Fax 0861.743425

Email: <u>urbanistica@comune.colonnella.te.it</u>
Sito: <u>www.comune.colonnella.te.it</u>
Posta Elettronica Certificata: comune.colonnella@pec.it

